

NOTIZIARIO

n.

17

2025

IMBALLAGGI A RENDERE E TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IVA
Riepilogo della disciplina

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE NELLE DICHIARAZIONI
Riepilogo della disciplina

CONTRIBUTO PER L'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELLE PMI – DOMANDE
ENTRO IL 17 GIUGNO 2025
Riepilogo delle modalità operative di accesso ai contributi

NOTIZIE FLASH

COMPENSI PROFESSIONALI EREDITATI: OBBLIGO DI FATTURAZIONE E IVA PER GLI EREDI

Con la [Risposta n. 118 del 22 aprile 2025](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **gli eredi di un professionista deceduto** devono **emettere fattura e versare l'IVA** relativa a **compensi incassati per prestazioni rese dal defunto**, anche se la partita IVA era stata chiusa in vita. In tali casi, l'erede è tenuto a riaprire la partita IVA del *de cuius* per assolvere agli obblighi fiscali.

Inoltre, a seguito delle modifiche normative del 2024, **il committente non è più tenuto a emettere autofattura in caso di mancata fatturazione da parte dell'erede**, ma deve semplicemente comunicare l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni, utilizzando il **codice TD29** nel Sistema di Interscambio (SDI).

Queste disposizioni rafforzano la responsabilità dell'erede nella gestione fiscale dei compensi ereditati, sottolineando l'importanza di adempiere tempestivamente agli obblighi per evitare sanzioni.

ACCONTO IRPEF 2025: SALVAGUARDIA CONFERMATA

Nella seduta del 22 aprile 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo [decreto legge in materia di acconti IRPEF](#), in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che modifica la disciplina prevista per l'anno 2025, introducendo una norma di salvaguardia per evitare aggravii fiscali derivanti dalla riforma dell'IRPEF.

In seguito a tale intervento, viene confermato che i **lavoratori dipendenti** e i **pensionati senza redditi aggiuntivi non** dovranno **versare alcun acconto IRPEF per il 2025**. Il decreto legge, adottato in via d'urgenza, in pratica, introduce norme di coordinamento tra il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, attuativo della delega sulla riforma fiscale, e la legge di bilancio per il 2025, confermando quanto già preannunciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel comunicato stampa n. 32 del 25 marzo 2025.

IVA NEI PARCHI DIVERTIMENTO: CHIARIMENTI SULL'ALiquOTA PER PARCHEGGI E SERVIZI ACCESSORI

Con la [Risposta a interpello n. 96 dell'11 aprile 2025](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti **sull'aliquota IVA applicabile ai servizi accessori offerti da due parchi divertimento**, in particolare il servizio di parcheggio e il noleggio di ombrelloni e capanne (cabanas).

L'Agenzia conferma che i parchi divertimento, rientrando nella categoria degli spettacoli viaggianti, **possono usufruire dell'aliquota IVA ridotta al 10%** prevista dal n. 123 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972.

Per **estendere tale aliquota ad altri servizi forniti all'interno del parco**, tali prestazioni devono essere **accessorie a quella principale**, in particolare, devono:

- ◆ Completare, integrare o rendere possibile la fruizione dello spettacolo/attrazione principale;
- ◆ Essere rese direttamente dalla stessa società o da terzi, ma a spese della stessa;
- ◆ Essere rivolte allo stesso cliente/fruitore del servizio principale.

Parcheggi sì, ombrelloni solo per il parco acquatico. Nel dettaglio:

- ◆ Il servizio di parcheggio, se destinato esclusivamente ai visitatori del parco, è considerato accessorio e quindi soggetto all'aliquota del 10%.
- ◆ Il noleggio di ombrelloni e cabanas, invece, riceve un trattamento differenziato:
 - ✓ È considerato accessorio e soggetto all'aliquota agevolata solo nel caso di parco acquatico, dove tale servizio è strettamente funzionale alla fruizione dell'attività principale.
 - ✓ Non può invece essere qualificato come accessorio nel contesto di un parco divertimenti classico (senza componenti balneari), e in questo caso si applicherà l'aliquota ordinaria del 22%.

IMBALLAGGI A RENDERE E TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IVA

Il **trattamento fiscale degli imballi a rendere** varia a seconda che ne sia pattuita la resa o meno.

È possibile applicare la procedura semplificata con emissione di autofattura **entro il 31 gennaio dell'anno successivo**, ad eccezione del caso di pallet in legno usati.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

IMBALLAGGI A RENDERE E TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IVA

OPERAZIONE ACCESSORIA

Qualora gli imballaggi siano **ceduti insieme alla merce** che contengono, **senza pattuirne la resa**, la cessione degli imballaggi ha natura di **operazione accessoria** e, pertanto, i relativi corrispettivi concorrono a formare la **base imponibile** dell'**operazione principale** (ossia, della cessione della merce)¹, sempre che l'operazione accessoria:

- ♦ sia **effettuata**
 - ✓ **direttamente** dal **cedente**,
 - ✓ per **suo conto**,
- ♦ a **sue spese**.

Si applica, pertanto, alla cessione accessoria la **stessa aliquota IVA** della cessione principale.

Esempio emissione fattura con imballaggi accessori

Cedente	Cessionario
ROSSI SRL	BIANCHI SRL
Via Europa 10	Via Stati Uniti 50
Torino	Torino
Fattura di vendita 15 dicembre 2024	
TD24 – fattura differita	
100 Magliette di cotone con logo	950 euro

¹ ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 633/1972.

	5 pallet di legno (imballaggi a perdere)	50 euro
		Iva al 22% 220 euro
	Totale documento	1.220 euro
IMBALLAGGI CON RESA	Qualora, invece, sia espressamente pattuito il rimborso alla resa degli imballaggi, la loro cessione è da ritenersi operazione autonoma in quanto i corrispettivi degli imballaggi non concorrono a formare la base imponibile ai fini IVA della merce ceduta²; è, tuttavia, necessario evidenziare l'importo della cauzione nella fattura di vendita della merce. Nel caso in cui il cessionario violì il patto di resa, ossia non adempia all'obbligo di restituire l'imballaggio, la cessione degli imballaggi non restituiti diventa operazione imponibile ai fini Iva. Pertanto, il cedente, in applicazione del principio generale di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972, ai sensi del quale <i>"per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura"</i>, deve: ♦ determinare il valore dell'imballaggio non reso, ♦ emettere una fattura, con aliquota IVA ordinaria, per ogni cessione di imballaggio non restituito.	
	 L'effettiva restituzione degli imballaggi è condizione affinché siano esclusi dalla base imponibile ai fini dell'IVA gli importi relativi agli imballaggi dei quali sia stata pattuita la resa; la mancata restituzione degli stessi imballaggi rappresenta il presupposto inderogabile dell'emissione, nei confronti del cessionario, della fattura relativa alla cessione degli imballaggi non resi - separatamente dalla fatturazione della cessione della merce - assoggettata in via autonoma ad IVA con aliquota ordinaria.	

² ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 4) del D.P.R. 633/1972.

	CESSIONE IMBALLAGGI CON RESA Operazione autonoma Cauzione fuori campo IVA Art. 15, comma 1, n. 4 del D.P.R. 633/1972 VIOLAZIONE DEL PATTO DI RESA Fatturazione imballaggio con IVA				
PROCEDURA SEMPLIFICATA	La procedura semplificata descritta dal Decreto del Ministero delle Finanze dell'11.08.1975³, in relazione agli imballaggi e recipienti non restituiti, consente di emettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una sola fattura globale (di seguito anche "autofattura") per tutte le consegne effettuate nell'anno precedente, al netto dei resi. Per gli imballaggi ed i recipienti di cui all'art. 15, n. 4) del D.P.R. 633/1972 non restituiti può essere emessa, entro il 31 gennaio, una sola fattura globale/autofattura per tutte le consegne effettuate nell'anno precedente con la osservanza dei seguenti adempimenti. <table> <tr> <td>1)</td><td>le consegne e le restituzioni dei recipienti e degli imballaggi risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti cui l'imballaggio e i recipienti stessi afferiscono devono essere annotate dal cedente, distintamente per tipo di recipiente e di imballaggio e per aliquota d'imposta, in apposito registro ⁴</td></tr> <tr> <td>2)</td><td>il quantitativo degli imballaggi e dei recipienti da assoggettare all'imposta è determinato per differenza, sottraendo dai quantitativi complessivamente consegnati in ciascun anno solare quelli complessivamente restituiti nel periodo stesso, giuste le annotazioni effettuate nel registro di cui al punto 1)</td></tr> </table>	1)	le consegne e le restituzioni dei recipienti e degli imballaggi risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti cui l'imballaggio e i recipienti stessi afferiscono devono essere annotate dal cedente , distintamente per tipo di recipiente e di imballaggio e per aliquota d'imposta, in apposito registro ⁴	2)	il quantitativo degli imballaggi e dei recipienti da assoggettare all'imposta è determinato per differenza , sottraendo dai quantitativi complessivamente consegnati in ciascun anno solare quelli complessivamente restituiti nel periodo stesso, giuste le annotazioni effettuate nel registro di cui al punto 1)
1)	le consegne e le restituzioni dei recipienti e degli imballaggi risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti cui l'imballaggio e i recipienti stessi afferiscono devono essere annotate dal cedente , distintamente per tipo di recipiente e di imballaggio e per aliquota d'imposta, in apposito registro ⁴				
2)	il quantitativo degli imballaggi e dei recipienti da assoggettare all'imposta è determinato per differenza , sottraendo dai quantitativi complessivamente consegnati in ciascun anno solare quelli complessivamente restituiti nel periodo stesso, giuste le annotazioni effettuate nel registro di cui al punto 1)				

³ emanato ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera b) del D.P.R. 633/1972.

⁴ tenuto a norma dell'art. 39 del D.P.R. 633/1972.

- 3) la **base imponibile** è calcolata in relazione all'ammontare delle cauzioni corrispondenti ai quantitativi dei diversi tipi di imballaggi e recipienti di cui al punto 2)
- 4) la fattura, **in luogo dell'indicazione dei cessionari**, deve recare **apposita annotazione di riferimento al D.M. 11.08.1975**



Per **ammontare delle cauzioni** si intende il **prezzo effettivo** che viene **corrisposto** dall'impresa che non restituisce gli imballaggi o i recipienti afferenti i prodotti acquistati.

Pertanto, l'ammontare della **base imponibile** è costituito:

- ◆ dal **prezzo pattuito** o, in mancanza
- ◆ dal **valore normale** dei beni in questione⁵.

**Procedura
semplificata
Autofatturazione**
Entro il 31 gennaio
anno successivo

Registro delle consegne e restituzioni
Differenza per anno solare
Base imponibile prezzo pattuito
Annotazione D.M. 11.08.1975
(in luogo dei cessionari)

Esempio emissione autofattura procedura semplificata

Cedente	Cessionario
ROSSI SRL	ROSSI SRL
Via Europa 10	Via Europa 10
Torino	Torino
Autofattura al 31 gennaio 2025	
TD27 - fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	

⁵ calcolato a norma dell'art. 14 del D.P.R. 633/1972.

	5 contenitori (imballaggi a rendere) consegnati nell'anno 2024 non restituiti	1.000 euro Iva al 22% 220 euro
	Totale documento	1.220 euro
	D.M. 11.08.1975	
IMBALLAGGI NON RESI COSTITUITI DA PALLET DI LEGNO	Con la risposta a interpello n. 76 del 20 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo della procedura semplificata con emissione di autofattura nel caso di imballaggi, in particolare quando si tratta di pallet, per i quali era stata originariamente pattuita la restituzione. L'Agenzia ricorda innanzitutto che, a partire dal 1° gennaio 2015, alle operazioni relative ai bancali in legno (pallet) recuperati e reimmessi nei cicli di utilizzo successivi al primo, si applica il meccanismo del reverse charge, ovvero dell'inversione contabile. Questo regime, introdotto con finalità antifrode, riguarda tutte le fasi successive alla prima immissione sul mercato del pallet nuovo. In pratica, ogni volta che un pallet già utilizzato viene nuovamente ceduto, si configura una cessione soggetta a reverse charge. Questo vale sia nel caso in cui l'impresa cedente effettui una rivendita autonoma del bancale, sia nel caso in cui l'impresa acquirente non restituisca i pallet ricevuti. In entrambe le ipotesi, la normativa impone l'emissione della fattura secondo le regole del reverse charge, previste dall'articolo 74, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972. Di conseguenza, la mancata restituzione dei pallet da parte del cessionario è considerata a tutti gli effetti una cessione imponibile ai fini IVA, soggetta all'inversione contabile. Non è, quindi, ammesso, in questo caso, il ricorso al sistema dell'autofattura disciplinato dal decreto ministeriale dell'11 agosto 1975, che resta riservato ad altri tipi di operazioni. È possibile emettere: ♦ un'unica fattura per ciascun acquirente, ♦ entro il 31 gennaio dell'anno successivo,	

per **tutti i pallet** di legno **non restituiti** nell'**anno solare precedente**.

La fattura unica per ciascun acquirente andrà emessa senza applicazione dell'imposta, con l'annotazione obbligatoria "**inversione contabile**"⁶.

Il cliente/acquirente sarà tenuto a porre in essere i dovuti adempimenti correlati, applicando l'IVA ad aliquota propria, al ricevimento della fattura unica emessa in reverse charge.

Esempio emissione fattura pallet usati non resi

Cedente	Cessionario
ROSSI SRL	BIANCHI SRL
Via Europa 10	Via Stati Uniti 50
Torino	Torino
Fattura al 31 gennaio 2025	
TD24 – Fattura differita	
5 contenitori (pallet legno usati) consegnati nell'anno 2024 non restituiti	1.000 euro
Inversione contabile - Art. 74, comma 7 del D.P.R. 633/1972	

RESTITUZIONE OLTRE L'ANNO

Quando un imballaggio a rendere viene restituito **oltre l'anno** e nel frattempo il fornitore ha già emesso un'autofattura per regolarizzare la mancata restituzione, è possibile correggere l'operazione. La normativa fiscale consente, infatti, di operare una **variazione in diminuzione dell'IVA** in presenza di determinate condizioni.

In particolare, **l'articolo 26, comma 2 del D.P.R. 633/1972** stabilisce che, se una cessione o prestazione per la quale è stata emessa fattura **viene meno in tutto o in parte**, oppure se ne riduce l'importo imponibile (ad esempio, per nullità, revoca, risoluzione o eventi simili), il cedente ha **diritto alla detrazione**

⁶ di cui all'art. 74, comma 7 del D.P.R. 633/1972.

dell'imposta già versata, registrando la variazione secondo le regole dell'articolo 25.

Il termine **“e simili”** ha un significato ampio: include tutte le situazioni in cui, anche dopo la fatturazione e registrazione dell'operazione, si verifica un evento che **ne modifica o annulla gli effetti economici**. È importante che tale variazione e la relativa causa siano **documentate e annotate correttamente**, come confermato anche da prassi e giurisprudenza⁷.

Nel caso in cui il cliente restituisca l'imballaggio **in un momento successivo** all'emissione dell'autofattura (ma in linea con l'accordo originario di resa), **l'Agenzia delle Entrate riconosce che si può procedere alla variazione in diminuzione**⁸.

La restituzione, infatti, rappresenta una sorta di “sopravvenuta nullità” dell'operazione precedentemente autofatturata.

Il fornitore che riceve indietro gli imballaggi dovrà:

- ◆ registrare la variazione nell'apposito registro IVA, indicando chiaramente il collegamento con le consegne precedenti e con le fatture di vendita dei prodotti cui quegli imballaggi erano legati;
- ◆ specificare, per ogni restituzione:
 - ✓ il **tipo** di imballaggio o recipiente restituito;
 - ✓ l'**aliquota IVA** applicata in origine.



Questa possibilità **non si applica** ai **pallet in legno** soggetti al meccanismo del **reverse charge** previsto dall'art. 74, comma 7 del D.P.R. 633/1972. In questi casi, il regime fiscale prevede regole diverse e più restrittive, che **non consentono** la rettifica tramite la procedura sopra descritta.

⁷ [risoluzione n. 42/E del 17.02.2009](#), [risoluzione n. 85/E del 31.03.2009](#) e Cassazione n. 91952 del 06.07.2001.

⁸ ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.P.R. 633/1972.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE NELLE DICHIARAZIONI

Nella dichiarazione dei redditi è possibile, per il contribuente, indicare le spese sostenute per l'assegno periodico corrisposto al coniuge, in quanto tali somme sono deducibili.

In questa scheda riepiloghiamo le modalità.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE NELLE DICHIARAZIONI	
PREMESSA	Nella dichiarazione dei redditi 2025 (inerente all'anno di imposta 2024) sono deducibili dal reddito le spese sostenute per l'assegno periodico corrisposto al coniuge, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. c), del TUIR. In particolare, sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all'estero, a seguito: ◆ di separazione legale ed effettiva, ◆ di scioglimento o annullamento del matrimonio, ◆ di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria o nell'accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all'Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio⁹. Sono, altresì, deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.
	 Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli¹⁰. La quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.

⁹ di cui agli artt. 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 13.

¹⁰ art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42

CONTRIBUTO CASA

È deducibile anche il c.d. “**contributo casa**”, ovvero le **somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali** dell'alloggio del coniuge separato che siano:

- ◆ disposti dal giudice,
- ◆ quantificabili,
- ◆ corrisposti periodicamente.

La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, **può essere determinata per relationem** qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile a disposizione dell'ex coniuge.



Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, **la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.**

Come indicato anche dall'Agenzia delle Entrate, devono ritenersi **deducibili le somme corrisposte** in sostituzione dell'assegno di mantenimento **per il pagamento delle rate di mutuo** intestato all'ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l'altro coniuge non abbia rinunciato all'assegno di mantenimento.

CONTRIBUTO CASA	
somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali	Deducibili
somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali che riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli	Deducibili al 50%
somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo	Deducibili

ASSEGNO E ADEGUAMENTO ISTAT

Le **maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat** sono deducibili solo nel caso in cui la **sentenza del giudice preveda** espressamente

	un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto all'altro coniuge. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MAGGIORI SOMME CORRISPOSTE PER ADEGUAMENTO ISTAT</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previste espressamente dal giudice</td><td>Deducibili</td></tr> <tr> <td>Corrisposti volontariamente</td><td>Non deducibili</td></tr> </tbody> </table>	MAGGIORI SOMME CORRISPOSTE PER ADEGUAMENTO ISTAT		Previste espressamente dal giudice	Deducibili	Corrisposti volontariamente	Non deducibili
MAGGIORI SOMME CORRISPOSTE PER ADEGUAMENTO ISTAT							
Previste espressamente dal giudice	Deducibili						
Corrisposti volontariamente	Non deducibili						
ASSEGNI ALIMENTARI PERIODICI	Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all'ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell'ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore.						
QUANDO NON SPETTA LA DEDUZIONE	Come espressamente indicato dall'Agenzia delle Entrate, la deduzione non spetta per: ◆ le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato; ◆ l'assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria nella forma dell'una tantum. Questo divieto vale anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso, la rateizzazione del pagamento, infatti, costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti, il quale mantiene, comunque, la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo; ◆ le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell'assegno di mantenimento, nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque rinunciato all'assegno di mantenimento.						
LIMITI DI DEDUCIBILITÀ	Per espressa previsione, tali assegni e somme sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.						

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E DA CONSERVARE	Per prendere visione della somma riportata sull'atto e, se previsto, la rivalutazione di tale importo, è necessario conservare: ♦ sentenza di separazione o di divorzio, ♦ accordo omologato dal giudice (in caso di separazione consensuale),¹¹ ♦ accordo di negoziazione assistita tra avvocati,¹² ♦ bonifici, ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2024 o dal contratto d'affitto o dalla documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento.
DETRAZIONE IRPEF PER IL CONIUGE CHE RICEVE L'ASSEGNO	Oltre alla deduzione spettante a chi li corrisponde, esiste un'agevolazione fiscale anche per il coniuge che riceve l'assegno, sotto forma di detrazione IRPEF. La detrazione IRPEF non deve essere rapportata ad alcun periodo dell'anno e varia in base al reddito complessivo del contribuente beneficiario dell'assegno¹³. Ecco le fasce previste secondo le istruzioni del Modello Redditi PF 2025: ♦ Reddito fino a 8.500 € Detrazione fissa pari a 1.955 euro. ♦ Reddito da 8.500 a 28.000 € Detrazione calcolata con la formula: $700 + (1.255 \times \text{Quoziente})$ dove $\text{Quoziente} = (28.000 - \text{Reddito per detrazioni}) / 19.500$ ♦ Reddito da 28.000 a 50.000 € Detrazione calcolata con la formula: $700 \times \text{Quoziente}$ dove $\text{Quoziente} = (50.000 - \text{Reddito per detrazioni}) / 22.000$ ♦ Reddito superiore a 50.000 € Nessuna detrazione spettante.

¹¹ di cui all'art. 6 del D.L. n. 132 del 2014.

¹² di cui all'art. 12 del D.L. n. 132 del 2014.

¹³ Si ricorda che a seguito dell'introduzione dell'istituto della cedolare secca, la norma prevede che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo per determinare le detrazioni fiscali; inoltre, dall'anno di imposta 2023, si deve tener conto anche della base imponibile assoggettata a imposta sostitutiva relativa alle nuove disposizioni previste per le mance del settore turistico alberghiero.

CONTRIBUTO PER L'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELLE PMI – DOMANDE ENTRO IL 17 GIUGNO 2025

Prorogato alle ore 12.00 del giorno 17 giugno 2025 il termine finale per la **presentazione delle domande di agevolazione**, concessa sotto forma di **contributo in conto impianti**, per l'**autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi**¹⁴, a sostegno dei programmi di investimento finalizzati all'**autoproduzione di energia** elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l'autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia dietro il contatore per autoconsumo differito.

Con il [decreto del 14 marzo 2025 del Ministro delle imprese e del Made in Italy](#) sono stati definiti i **termini, le modalità di presentazione delle domande e la documentazione** necessaria per accedere agli incentivi previsti dal [decreto 13 novembre 2024](#) che dà attuazione all'Investimento 16 del PNRR (Missione 7 "REPowerEU"), con l'obiettivo di sostenere le PMI nella realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Di seguito riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti beneficiari, le tipologie di interventi ammissibili e le modalità operative per accedere ai contributi.

CONTRIBUTO PER L'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELLE PMI	
PREMESSA	La misura¹⁵ prevede agevolazioni concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l'autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia dietro il contatore per autoconsumo differito. La misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 320 milioni di euro, al lordo dei compensi spettanti al Soggetto Attuatore Invitalia, nell'ambito della quale sono previste due riserve specifiche:

¹⁴ di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale 14 marzo 2025.

¹⁵ In attuazione delle finalità della **Misura 7 REPowerEU, Investimento 16 – Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI**, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

	♦ 40% delle risorse è riservato ai progetti da realizzare nelle seguenti regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. ♦ 40% delle risorse è destinato a favore delle micro e piccole imprese, come definito dalla normativa vigente. Se al termine dell'istruttoria le domande presentate non esauriscono completamente le riserve (territoriale o dimensionale), le risorse residue saranno rimesse a disposizione per finanziare: ♦ domande provenienti da altre aree del Paese, ♦ domande presentate da imprese di media dimensione.
SOGGETTI BENEFICIARI	L'incentivo si rivolge alle PMI in tutta Italia, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura. Per essere ammesse all'agevolazione, le imprese richiedenti devono: ♦ Essere PMI (secondo la definizione UE: Raccomandazione 2003/361/CE). ♦ Essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese. ♦ Avere una sede operativa o unità produttiva ubicata in Italia presso cui viene realizzato il programma di investimento. ♦ Essere in regola con gli obblighi contributivi, fiscali e previdenziali. ♦ Non essere in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, come da Regolamento UE n. 651/2014. ♦ Non avere procedure concorsuali in corso né essere in stato di liquidazione volontaria. ♦ Non avere ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea. ♦ Non essere destinatarie di provvedimenti di revoca per altre agevolazioni concesse dal Ministero, se non seguiti da integrale restituzione. ♦ Essere in possesso di una diagnosi energetica ex ante, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del medesimo decreto.



Le predette imprese **non devono operare** nell'ambito dei **settori** indicati **[nell'allegato 1](#)** del decreto del 14.03.2025, **sulla base della classificazione ATECO 2025**¹⁶.

In considerazione dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2025 della nuova classificazione ATECO 2025, che è stata adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025 in sostituzione dell'attuale classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, sarà previsto un periodo di transizione per consentire l'adeguamento di tutti i sistemi connessi alle verifiche inerenti alle attività di impresa.

Pertanto, si rimanda alla **[tabella di conversione dei codici ATECO 2025 esclusi verso ATECO 2007](#)** presente sul sito dedicato alla misura, ad integrazione dell'allegato 1 del Decreto direttoriale del 13 marzo 2025.

Sono, in ogni caso, **escluse dalle agevolazioni**¹⁷ le **PMI** che operano nel **settore carbonifero** e della **produzione primaria di prodotti agricoli** e della **pesca e dell'acquacoltura**.

Sono altresì **escluse** dall'accesso alle agevolazioni:

- ♦ **Le industrie ad alto consumo di energia:** le imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultano inserite nell'elenco ufficiale della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) come "imprese energivore" (ovvero ad elevato fabbisogno energetico), secondo quanto stabilito dalla legge n. 167/2017.
- ♦ **Le industrie ad alte emissioni di CO₂:** quelle imprese che svolgono attività soggette al sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) e che producono emissioni di gas serra superiori o uguali ai limiti di riferimento stabiliti a livello UE.

¹⁶ che rispetta anche le indicazioni operative previste nell'ambito dell'Investimento 16 "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI" e contenute nell'Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024.

¹⁷ Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.



Le **imprese** operanti nel settore della **produzione, del noleggio e della vendita di veicoli** possono accedere alle agevolazioni solo qualora i **ricavi lordi connessi all'attività** svolta nell'unità produttiva oggetto di intervento derivino **in misura pari ad almeno il 50% dalla produzione, dal noleggio o dalla vendita di veicoli a zero emissioni.**

Sono ammissibili i **programmi di investimento** in **beni materiali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa e in correlate tecnologie digitali che devono:

- ◆ Riguardare l'installazione di **impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici** per **autoconsumo immediato**,
- ◆ essere **economicamente sostenibili**,
- ◆ contribuire alla **decarbonizzazione dei processi produttivi**.

Ai fini della possibilità di **autoconsumo differito**, **possono essere integrati** con **sistemi di stoccaggio** (accumulo) **dietro il contatore**, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall'impianto solare fotovoltaico o mini eolico collegato direttamente, su base annua.

**PROGRAMMI DI
INVESTIMENTO
AMMISSIBILI**

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO - REQUISITI TECNICI E OPERATIVI	
Tecnologia	Solo una tra fotovoltaico oppure mini-eolico per singolo progetto.
Diagnosi energetica ex ante	Obbligatoria e redatta da tecnico qualificato, EGE o EScO. Se già in possesso, va integrata con gli elementi del nuovo progetto.
Autoconsumo	L'energia prodotta deve essere interamente destinata all'autoconsumo immediato dell'unità produttiva. L'eccedenza può essere accumulata o immessa in rete.
Localizzazione	Impianti installati su edifici esistenti o loro pertinenze durevoli.
Unità produttiva	Il progetto deve riguardare una sola unità, nella disponibilità dell'impresa.

	Tempistiche	Il programma deve essere completato entro 18 mesi dalla concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma di investimento si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.
	Importo spese	Spese comprese tra 30.000 e 1.000.000 euro .
	Avvio lavori	Solo dopo la presentazione della domanda. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni: ♦ l'impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l'emissione di conferme d'ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima; ♦ sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma; ♦ sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma.
	Conformità ambientale	Il progetto deve rispettare il principio DNSH ("non arrecare danno significativo") e le normative UE e nazionali.
	Coerenza urbanistica	Deve rispettare le pianificazioni edilizie e ottenere, se previsto, la valutazione di impatto ambientale (VIA).
SPESE AMMISSIBILI	Sono ammissibili le spese direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui sopra oggetto di richiesta di agevolazione ¹⁸ .	

¹⁸ Secondo quanto disposto [dall'articolo 7 del decreto 13 novembre 2024](#).

SPESE AMMISSIBILI	
VOCE DI SPESA	DESCRIZIONE
a. Impianti	Fotovoltaico o minieolico, comprese installazione e messa in esercizio
b. Tecnologie digitali	Apparecchiature strettamente connesse al funzionamento degli impianti
c. Sistemi di accumulo	Solo se integrati e con almeno il 75% di energia assorbita dall'impianto
d. Diagnosi energetica ex ante	necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento (max 3% del totale spese ammissibili di cui alle lettere a), b), c).).

Se l'investimento viene realizzato tramite **leasing finanziario**, l'impresa beneficiaria deve:

- ♦ esercitare fin da subito (cioè, al momento della firma del contratto) l'opzione di acquisto del bene prevista nel contratto stesso;
- ♦ l'effetto dell'opzione scatterà alla fine del periodo di locazione, ma l'impegno all'acquisto deve essere già assunto all'inizio;
- ♦ questo impegno può essere formalizzato anche con una appendice al contratto, che diventa parte integrante dell'accordo.

Ai fini dell'ammissibilità, tutte **le spese devono**:

- ♦ essere **sostenute dopo la presentazione** della domanda,
- ♦ essere relative a **immobilizzazioni materiali e immateriali nuove**, acquistate da terzi non collegati e a prezzi di mercato,
- ♦ **essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati**, ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla

data di ultimazione del programma di investimento. È, comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo,

- ◆ essere riferite a beni **utilizzati esclusivamente nell'unità** produttiva oggetto del programma di investimento,
- ◆ essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE),
- ◆ essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena **tracciabilità delle operazioni**,
- ◆ essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziare dal PNRR.



L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Sono **escluse le spese**:

- ◆ per **consulenze continuative o ricorrenti**, come:
 - ✓ consulenza fiscale
 - ✓ consulenza legale
 - ✓ attività pubblicitarie
- ◆ per **l'acquisto di beni usati**
- ◆ per **lavori eseguiti "in economia"**, cioè con personale e mezzi propri dell'impresa
- ◆ per **l'acquisto o affitto di terreni e fabbricati**
- ◆ per **pagamenti effettuati verso soggetti che non hanno partita IVA**
- ◆ per **servizi di tipo gestionale** (es. direzione, amministrazione, supervisione non tecnica)
- ◆ **verso società** collegate **o controllate**, ovvero:
 - ✓ società che hanno rapporti societari con l'impresa beneficiaria (come definite dall'art. 2359 del Codice Civile),

	✓ società che hanno soci, amministratori o rappresentanti in comune, salvo che l'impresa dimostri che quella società è l'unico fornitore disponibile del bene o servizio richiesto. ◆ per beni di valore inferiore a 500 euro (IVA esclusa).  Dopo la presentazione della domanda, all'impresa richiedente viene comunicato il codice unico di progetto (CUP) che deve essere presente sulle fatture relative alle prestazioni agevolate. Ogni fattura deve riportare la dicitura “Agevolazioni di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 13 11 2024_FER – Progetto ID CUP”. Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la suddetta dicitura può essere apposta nell'oggetto o nel campo note. Se non è possibile inserire per esteso questa dicitura, è necessario comunque l'inserimento del CUP all'interno della fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI	Le agevolazioni previste per le PMI che investono in impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regolamento europeo sugli aiuti di Stato (Regolamento GBER). In particolare: ◆ Le spese per l'installazione di impianti fotovoltaici o mini-eolici e delle relative tecnologie digitali¹⁹ possono essere rimborsate fino a: ✓ 30% per le medie imprese, ✓ 40% per le piccole imprese. ◆ Le spese per i sistemi di accumulo dell'energia²⁰ possono essere agevolate fino a un massimo del 30%.

¹⁹ art. 7, comma 1, lett. a e b.

²⁰ art. 7, comma 1, lett. c.

	Le spese per la diagnosi energetica ex ante²¹, se non obbligatorie per legge, possono essere coperte fino al 50%, nel limite del 3% del totale delle altre spese agevolabili, come previsto dal regolamento GBER. È importante sottolineare che non è possibile ottenere più di un contributo pubblico sullo stesso costo: ogni voce di spesa può essere finanziata una sola volta, anche se attinge a fonti diverse (es. PNRR, fondi regionali o nazionali). Questo per garantire il principio del divieto di doppio finanziamento.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet di Invitalia (soggetto gestore), a partire dalle ore 12:00 del 4 aprile 2025 fino alle ore 12:00 del 17 giugno 2025²² e firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa o da un suo delegato. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ➔ Dalle ore 12:00 del 4 aprile 2025 fino alle ore 12:00 del 17 giugno 2025 Per la presentazione della domanda è necessario: - essere in possesso di un'identità digitale (SPID, CNS, CIE) - accedere all'area riservata per compilare online la domanda

²¹ art. 7, comma 1, lett. d.

²² Come prorogato dal [decreto direttoriale del 31 marzo 2025](#).

- ♦ disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

[Modulo di domanda – Fac-simile](#)

il fac-simile non va utilizzato per la presentazione della domanda

[Guida alla presentazione della domanda](#)

[Scarica il file pdf con le FAQ](#)

[Scarica il pacchetto completo degli allegati \(.zip\)](#)

Per accedere alle agevolazioni, l'impresa deve **allegare** alla domanda **una serie di documenti obbligatori**, tra cui:

- ♦ **Relazione tecnica asseverata**

Redatta da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale o geologo), anche interno all'impresa, deve seguire il modello fornito da Invitalia e contenere le informazioni di seguito elencate sinteticamente nella tabella.

- ♦ **Dichiarazioni sostitutive (DSAN).**

Vediamole nel dettaglio.

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA	
Contenuto	Descrizione sintetica
Descrizione dell'unità produttiva	Ubicazione, eventuali strutture pertinenziali, documentazione che ne attesti la disponibilità e conformità edilizia e ambientale
Consumi energetici	Consumi dell'anno precedente, inclusi i prelievi dalla rete e da altre fonti
Impianto da installare	Tipologia, potenza e caratteristiche dell'impianto (fotovoltaico o mini-eolico) e dell'eventuale sistema di accumulo

	Categoria dei moduli fotovoltaici	Indicazione della tipologia, se pertinente al Registro nazionale delle tecnologie fotovoltaiche
	Ubicazione impianto	Conferma che sarà installato su edifici esistenti o coperture pertinenziali e che rispetta tutte le norme urbanistiche e ambientali
	Certificazioni ambientali	Elenco delle certificazioni ambientali di processo in possesso dell'impresa, in corso di validità
	DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (DSAN)	
	DSAN richiesta	Contenuto e finalità
	Dati contabili	Informazioni economico-finanziarie dell'ultimo bilancio approvato o dichiarazione dei redditi, utili al calcolo del MOL
	Dimensione d'impresa	Necessaria se l'impresa è collegata o associata ad altre, secondo la normativa sulle PMI
	Antimafia	Obbligatoria solo se si richiedono agevolazioni oltre 150.000 euro, con dati per la verifica antimafia (ai sensi del D.lgs. 159/2011)
	Titolare effettivo	Indicazione del titolare effettivo dell'impresa con documento di identità e dichiarazione di assenza di conflitti di interesse
	Parità di genere (facoltativa)	Copia della certificazione di parità di genere, se posseduta alla data della domanda
	Certificazioni ambientali (facoltative)	Copia di eventuali certificazioni ambientali di processo già in possesso
	Altra documentazione integrativa	Ulteriori documenti richiesti da Invitalia sul proprio sito per rispettare i criteri di ammissibilità e finanziabilità

	 All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'impresa richiedente sarà rilasciato dalla piattaforma il CUP, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato.²³
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	Una volta ottenuta l'approvazione della domanda, le imprese beneficiarie devono presentare a Invitalia una specifica richiesta di erogazione, utilizzando i modelli disponibili online. Le agevolazioni possono essere erogate: ♦ in due tranches, ♦ in un'unica soluzione, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto. <u>PRIMA QUOTA (ACCONTO)</u> La prima richiesta di contributo può essere richiesta durante l'esecuzione del progetto, quando siano stati sostenuti almeno il 20% dei costi totali dell'investimento ammesso e deve includere: ♦ le fatture di acquisto (quietanzate, cioè già pagate), oppure – entro i limiti previsti – fatture non ancora saldate; ♦ in caso di leasing, la documentazione che dimostra il pagamento dei canoni relativi ai beni rendicontati. Sono accettate anche fatture non quietanzate, ma in questo caso il contributo non può superare il 50% del totale concesso per quelle spese. Dopo le verifiche, Invitalia procede all'erogazione entro 60 giorni. In caso di necessità, può richiedere integrazioni. Se entro sei mesi dall'erogazione dell'acconto l'impresa non chiede il saldo, Invitalia potrà chiedere conferma dei pagamenti relativi a quelle fatture ancora non saldate. <u>SECONDA QUOTA (SALDO) O EROGAZIONE UNICA</u> Questa deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione del programma di investimento, e deve includere:

²³ ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera j), del decreto 13 novembre 2024.

- ◆ le **ricevute di pagamento di tutte le spese**, comprese quelle non saldate in fase di acconto;
- ◆ una **diagnosi energetica finale**, conforme al D.lgs. 102/2014, che dimostri l'effetto degli interventi sui consumi dell'unità produttiva;
- ◆ una **relazione tecnica finale**, redatta da un professionista abilitato, che confermi l'ultimazione del progetto e ne descriva eventuali modifiche rispetto al piano iniziale, in particolare quelle che potrebbero incidere sul punteggio ricevuto in graduatoria.

Anche in questo caso, **Invitalia ha 60 giorni per erogare il saldo**, a condizione che tutta la documentazione risulti completa e regolare. Se l'investimento effettivamente realizzato è inferiore rispetto a quello approvato, il contributo viene rimodulato proporzionalmente.



Per i progetti realizzati tramite **leasing finanziario**, la richiesta di saldo (o di erogazione in un'unica soluzione) deve essere **inviata entro 20 mesi dalla data di concessione del contributo**, nel rispetto dei tempi massimi previsti per l'ultimazione del programma.

Giuseppe Iannibelli